

BOZZA DI STATUTO PER IL COMITATO DI GEMELLAGGIO

art.1 - Denominazione.

Si costituisce quale strumento operativo per il gemellaggio tra i Comuni di Villar Focchiardo e Saint Julien-Montdenis un apposito organismo denominato “Comitato di gemellaggio”, nel proseguo denominato Comitato.

art. 2 - Finalità

Il Comitato ha lo scopo di favorire, nel quadro della costruzione dell'Europa, scambi scolastici, sportivi, culturali, sociali, ecc. con la comunità di Saint Julien-Montdenis e di preparare e favorire l'organizzazione di incontri, visite, soggiorni, delle delegazioni dei comuni gemellati.

Esso si fa partecipe e sostiene qualsiasi azione intrapresa per favorire l'unione europea attraverso l'avvicinamento dei popoli.

art. 3 - Sede sociale

Il Comitato ha sede sociale nei locali del Palazzo Comunale.

art. 4 - Formazione del Comitato

Sono membri di diritto del Comitato il Sindaco, o suo delegato, e i rappresentanti di ciascun gruppo consiliare. Può inoltre farne parte qualsiasi cittadino maggiorenne che ne esprima la volontà ed i membri proposti dalle associazioni. Il numero dei componenti del Comitato è fissato in un minimo di sette ed in un massimo di venti.

I membri del Comitato vengono individuati nel corso di una Assemblea pubblica convocata dal Sindaco, aperta alla popolazione, alle associazioni locali e alle scuole. E' possibile diventare componente del comitato anche successivamente al suo insediamento, purché non si superi il numero massimo dei membri previsto.

Nel caso in cui il numero dei componenti scenda al di sotto del minimo previsto è necessario attivare le procedure per un nuovo insediamento del Comitato.

Qualora un membro assuma comportamenti ed azioni non conformi ai principi ispiratori del gemellaggio, è possibile prevederne l'espulsione. La decisione dovrà essere assunta con il parere favorevole di almeno i due terzi dei componenti del Comitato.

art. 5 - Durata

Il Comitato insediato con deliberazione del Consiglio Comunale dura in carica per un periodo di anni tre. Alla scadenza verrà ricostituito secondo le modalità previste dall' art. 4., secondo comma.

art. 6 - Organi del Comitato

Gli organi del Comitato sono:

- Il Presidente
- Il Vice-Presidente
- Il Segretario
- Il Tesoriere

Il Presidente e gli altri organi sono eletti a maggioranza dai membri del Comitato stesso.

Il Presidente ha il compito di convocare le riunioni e coordinare i lavori del Comitato. Il Vice-Presidente assume i compiti previsti per il Presidente in caso di impedimento o assenza dello stesso. Il Segretario redige i verbali delle assemblee del Comitato e coadiuva il Presidente negli adempimenti amministrativi. Il Tesoriere gestisce il bilancio economico.

Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei voti, in caso di parità quello del Presidente è prevalente. Per la validità delle decisioni è richiesta la presenza di almeno il 50% più uno dei membri.

Il Comitato può essere altresì convocato su richiesta di almeno un terzo dei membri.

art. 7 - Programma annuale delle attività

Entro il mese di dicembre di ciascun anno il Comitato, previo accordo con il Comune di Saint Julien-Montdenis, dovrà trasmettere alla Giunta Comunale il programma dettagliato delle iniziative previste nel corso dell'anno successivo correlato da un bilancio di previsione delle uscite e delle entrate.

Entro il mese di gennaio di ogni anno dovrà essere trasmessa all'Giunta Comunale la relazione delle attività svolte correlate dal rendiconto consuntivo delle entrate e delle uscite.

art. 8 - Risorse

Le risorse annuali del Comitato sono costituite da:

- 1) sovvenzioni e/o donazioni concesse da privati, associazioni, e/o Enti Pubblici
- 2) proventi di feste e manifestazioni organizzate dal Comitato
- 3) redditi di beni e valori appartenenti al Comitato

La gestione delle risorse dovrà avvenire senza creare dei disavanzi economici nei bilanci consuntivi annuali.

art. 9 - Riunioni

Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno per il raggiungimento degli scopi previsti dal presente statuto.

art. 10 - Scioglimento

Nel caso in cui il numero dei componenti del Comitato scenda al di sotto del minimo previsto e dopo aver attivato con esiti negativi per due volte le procedure per un nuovo insediamento, il Presidente sottoporrà la proposta di scioglimento al Consiglio Comunale perché assuma a riguardo gli atti deliberativi ritenuti più opportuni.

art. 11 - Liquidazione

In seguito all'eventuale scioglimento del Comitato da parte del Consiglio Comunale, verrà costituita una commissione consiliare speciale con il compito di provvedere alla sua liquidazione.

L'attivo netto del Comitato sarà devoluto ad un organismo o ad una associazione designata dal Consiglio Comunale. Lo scioglimento dovrà essere oggetto di comunicazione alla prefettura competente.